

## VIDEONEWS LAVORO DEL 15 GENNAIO 2016

### Contratti di solidarietà: per la Legge di Stabilità scadenza entro il 31.12.2016

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Nota 11 gennaio 2016, n. 524, fornisce informazioni sull'applicazione dei contratti di solidarietà in base alle disposizioni della Legge di stabilità 2016.

Nella nota si precisa che:

- Tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato .
- Tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza successiva .
- L'ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016, così come stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Inoltre si precisa che saranno impegnate le risorse stanziare in ordine cronologico, procedendo quindi all'esaurimento dei residui degli anni precedenti - tra cui i 140 milioni di euro autorizzati dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, c - e successivamente i 60 milioni di euro, previsti dalla legge di stabilità 2016.

### Contributi artigiani e Commercianti 2015

L'INPS, con Messaggio 12 gennaio 2016, n. 81, fornisce informazioni per la gestione Artigiani e Commercianti sull'imposizione contributiva anno di imposta 2015. Infatti, precisa che facendo seguito alla Circolare n° 26 del 4.2.2015 avente ad oggetto "*La contribuzione dovuta per l'anno 2015 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali*", si comunica che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l'anno 2015 e non già interessati da imposizione contributiva. A seguito della predetta attività sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata Circolare n.26/2015. Detti modelli F24 sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inoltre, nel rispetto di quanto comunicato con Circolare n° 24 del 8.2.2013, dove si recita che "*l'Istituto, a partire dall'anno 2013, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta...*", le comunicazioni saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta. E' previsto, inoltre, l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

L'accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Fonte: Inps

### Pensioni scuola e legge di stabilità 2016

L'Inps, con messaggio n. 105 del 13 Gennaio 2015, visto l'art. 1, comma 264, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) , rende noto che le sedi Inps potranno procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, che ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia a decorrere dal 12 novembre 2015, in applicazione dei c.d. "vasi comunicanti". Per tali

soggetti comunque, è fatta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2016, ovvero alle finestre di pensionamento successive secondo la disciplina di carattere generale di tale comparto. La disciplina speciale introdotta dall'articolo in esame è, infatti, limitata ai destinatari citati ed è riferita alla sola finestra di accesso del 1° settembre 2015.

Si precisa che, per il personale di cui all'oggetto, la decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della L. 208/2015.

Fonte: Inps

### **Internazionalizzazione: domande contributi entro il 15.2.2016**

Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto ministeriale 29 dicembre 2015, concede contributi a fondo perduto ai Consorzi per l'internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e contrastare la contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

I Consorzi per l'internazionalizzazione interessati devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale, purché in misura non prevalente rispetto alle altre.
2. avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, comprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica alla tutela della qualità e all'innovazione dei prodotti
3. essere senza scopo di lucro e non distribuire avanzi e utili di esercizio
4. avere un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento del fondo stesso;
5. essere iscritti al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda e in stato di attività;
6. non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.

La domanda di contributo redatta secondo il Modello A allegato al provvedimento deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. V, **entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2016.**

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

### **Giornalisti: varia l'aliquota contributiva 2016**

L'INPGI, con Circolare 22 dicembre 2015, n. 9, ricorda che - con atto del Consiglio di Amministrazione n. 58/2011, tenuto conto ai sensi del D.lgs. 509/94 delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell'accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI - ha fissato **l'aliquota contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti** posta a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure:

- 21,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2012;
- 22,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- 23,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Fonte: INPGI

### **Assegno di disoccupazione 2016: domanda e progetto online**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 6704 del 29 dicembre 2015 fornisce nuove informazioni sull'attuazione del Decreto interministeriale 29 ottobre 2015. Si ricorda che il decreto dispone che i **beneficiari** del nuovo sussidio denominato **"Assegno di Disoccupazione - ASDI"** saranno **coloro i quali, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASPI si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno.**

Per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una **domanda di erogazione utilizzando uno specifico form on line pubblicato nel Portale INPS** [www.inps.it](http://www.inps.it) e, in seguito, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un "Progetto Personalizzato", contenente in particolare l'impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, nonché gli eventuali aggiornamenti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, oltre agli esiti del progetto medesimo, saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Garante della Privacy.

Per ottemperare a tale adempimento, a partire dall'11 gennaio 2016, sul portale governativo [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) è a disposizione dei servizi competenti un'apposita sezione che consente loro di effettuare le comunicazioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### **Antiriciclaggio negli studi: manuale delle procedure operative**

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, con Nota 05 gennaio 2016, n. 2, ha reso noto che è disponibile il Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli Studi professionali elaborato dai sottogruppi di lavoro "Procedure per gli studi professionali" e "Adeguaata verifica della clientela" della Commissione Nazionale di studi "Antiriciclaggio".

Come noto, i principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all'art. 3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i destinatari adottino *"idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio"*. L'individuazione di apposite procedure interne è stata suggerita anche dal Ministero della Giustizia nel Provvedimento che ha indicato gli indici di anomalia per i Professionisti ed i Revisori (D.M. 16/4/2010), al fine di garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte.

Il [Manuale delle procedure è reperibile sul sito internet www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it) nella sezione "Documenti, studi e ricerche/Antiriciclaggio" dell'Area Istituzionale.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

### **Settima salvaguardia esodati: chiarimenti INPS**

L'INPS, con Circolare 08 gennaio 2016, n. 1, fornisce le prime istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 1, commi da 263 a 270, della l. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016, riguardante le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). In particolare, la norma, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziare per le diverse operazioni di salvaguardia fino ad oggi, - individua sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31.12. 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziare per la settima salvaguardia .

La circolare elenca dunque le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia per i quali vi rimando al pdf allegato nella descrizione

### **Stabilità 2016: Irap deducibile per il lavoro stagionale**

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. Legge di Stabilità 2016, al comma 73, modificando l'art. 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

La deduzione si applica dal 1° gennaio 2016.

Su tale deduzione però si possono forse creare due problemi interpretativi, ossia cosa si intende "per 120 giorni"; e per "lo stesso datore di lavoro".

Una possibile interpretazione è che il parametro dei 120 giorni vada considerato come il cumulo dei due periodi d'imposta. Invece, l'indicazione "stesso datore di lavoro" può riguardare anche persone giuridiche diverse purché appartenenti ad uno stesso gruppo societario.

In materia potrebbe rendersi necessario un chiarimento da parte dell'INPS

Fonte: Fisco e Tasse

### **Autoliquidazione INAIL 2016: termine autocertificazioni non perentorio**

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (CDL) ha sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail il problema che si può creare per le aziende nel caso in cui : *"alcune sedi Inail in caso di mancata trasmissione dell'auto certificazione il cui il termine coincide col pagamento del premio in autoliquidazione (16/2), neghino l'applicazione dello sgravio edile, nonostante sia stata comunque presentata l'autodichiarazione di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 legge 296/06"*.

La Direzione Centrale Rischi dell'Inail ha prontamente risposto chiarendo che il termine di presentazione dell'autocertificazione in questione non è perentorio. È possibile, pertanto, acquisire anche in seguito la stessa, rispondendo all'invito formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto.

Fonte: Inail

### **Cigs e apprendistato: circolare INPS**

L'INPS, con Messaggio 05 gennaio 2016, n. 24 ha fornito le prime istruzioni sul corretto assolvimento degli obblighi contributivi per l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Il D.lgs. 148/2015 aveva modificato l'impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria. Infatti, una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita dall'estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che comprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch'essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Per gli apprendisti, la contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio, per cui le aliquote contributive della Cigo sono le seguenti:

Apprendisti di tipo professionalizzante - Aliquote contributive

Cigo da settembre 2015

Imprese fino a 50 dipendenti

Imprese oltre 50 dipendenti

<i>Industria</i>	<i>Edilizia Ind. e Artig.</i>	<i>Lapidei Ind. e Artig.</i>	<i>Industria</i>	<i>Edilizia Ind. e Artig.</i>	<i>Lapidei Ind. e Artig.</i>
1,70%	4,70%	3,30%	2,00%	4,70%	3,30%

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l'aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell'apprendista). La contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Fonte: Inps